

DCXLII.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDICE

	PAG.
Congedi	26053
Disegni di legge:	
(Presentazione)	26054, 26059
(Trasmissione dal Senato)	26053
Disegno di legge e proposta di legge costituzionale (Seguito della discussione):	
Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (469);	
LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292)	26055
PRESIDENTE	26055, 26058, 26061, 26070
AMADEO	26055, 26059, 26061, 26062, 26065, 26066, 26067, 26068, 26069, 26071
TESAURO, <i>Relatore</i>	26055, 26056, 26057, 26058, 26059, 26060, 26061, 26062, 26063, 26064, 26066, 26067, 26069, 26070, 26071
PETRILLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	26055, 26557, 26058, 26059, 26061, 26062, 26067, 26069, 26070, 26071
COSTA	26055, 26056, 26061, 26063, 26070
LUCIFREDI	26056
COLITTO	26056, 26058, 26059, 26063, 26065
GULLO	26057
LEONE, <i>Presidente della Commissione</i>	26057, 26058, 26061, 26063, 26065, 26066, 26068, 26069, 26070, 26071
TARGETTI	26059, 26071
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	26064
DE VITA	26070
SCALFARO	26070
Proposte di legge:	
(Annunzio)	26054
(Deferimento a Commissione in sede legislativa)	26054
(Trasmissione dal Senato)	26053

PAG.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (<i>Annunzio</i>)	26054
Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>)	26071
Risposte scritte ad interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	26054

La seduta comincia alle 16.

CORTESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 9 febbraio 1951.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Alessandrini, Ambrosini, Angelini, Calcagno, Foresi, Gabrieli, Garlato, Guariento, Resta e Viale.

(I congedi sono concessi).

Trasmissione dal Senato di un disegno e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso a questa Presidenza il seguente disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 2 miliardi per la riparazione dei danni alluvionali verificatisi nell'autunno 1949 nel Veneto e in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana e della spesa di lire 200 milioni per i lavori di pronto soccorso » (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1462-B);

e la proposta di legge d'iniziativa dei senatori Sacco, Boggiano Pico, Ciasca, Focaccia.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1951

Samek-Ludovici, D'Inca, Grava, Cingolani, Bosco, Russo e Lamberti:

« Disposizioni per l'orientamento scolastico e professionale » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1814).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi il primo alla VII Commissione permanente, che già lo ebbe in esame, e l'altra alla Commissione competente.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa parlamentare:

dai deputati Pastore, Morelli, Fassina e Menotti:

« Regolamento dell'occupazione, dell'addestramento e del perfezionamento professionale dei lavoratori » (1815);

dal deputato Murgia:

« Norme disciplinanti il costo degli allacci e il criterio valutativo della vendita di energia elettrica » (1816).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, le proposte saranno stampate, distribuite e trasmesse alle Commissioni competenti.

Deferimento di proposte di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della XI Commissione ha chiesto che le proposte di legge:

TONENGO: « Modalità per la riscossione dei contributi dovuti dalle aziende agricole per le assicurazioni sociali » (405);

DI MAURO ed altri: « Modifica della legge 14 luglio 1907, n. 527, relativa alla corresponsione delle indennità infortuni ai lavoratori delle zolfare siciliane » (454),

assegnate alla Commissione stessa in sede referente, le siano, invece, deferite in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso diciannove domande di autorizzazione a procedere in

giudizio contro il deputato Ingrao, per i reati di cui agli articoli:

57 e 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione a mezzo della stampa*) (Doc. II, nn. 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269);

57, 595 e 61 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione aggravata a mezzo della stampa*) (Doc. II, nn. 270, 271, 272, 273);

57, 81 e 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione aggravata, continuata, a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 274);

57 e 595 del Codice penale e 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione a mezzo della stampa e omissione di pubblicazione di lettera di rettifica*) (Doc. II, n. 275);

57 e 656 del Codice penale (*diffusione di notizie false e tendenziose*) (Doc. II, n. 276, 277, 278);

57 e 618 del Codice penale (*rivelazione del contenuto di corrispondenza*) (Doc. II, n. 279);

57 del Codice penale e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante*) (Doc. II, n. 280).

Saranno trasmesse alla Giunta competente.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza, dai competenti ministeri, risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Presentazione di un disegno di legge.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari ».

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1951

esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito che l'urgenza è accordata.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, e della proposta di legge costituzionale Leone ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale (1292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale; e della proposta di legge costituzionale Leone ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.

Proseguiamo nell'esame degli articoli del disegno di legge ordinaria. Si dia lettura dell'articolo 25.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« La Corte costituzionale, nel ricevere l'ordinanza con la quale l'autorità giurisdizionale promuove il giudizio di costituzionalità, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, quando occorre, nel *Bollettino di informazioni* delle regioni interessate.

« Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione dell'ordinanza, ai sensi dell'articolo 24, le parti possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le loro deduzioni.

« Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni ».

PRESIDENTE. L'onorevole Amadeo propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con la quale l'autorità giudiziaria promuove il giudizio di legittimità costituzionale, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, quando occorra, nel *Bollettino Ufficiale* delle Regioni interessate ».

L'onorevole Amadeo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AMADEO. Nel testo della Commissione è detto: « La Corte costituzionale... di-

sponde, ecc. ». Propongo l'emendamento perché ritengo che disporre la pubblicazione dell'ordinanza sia di competenza piuttosto del presidente che non della Corte.

PRESIDENTE. L'onorevole Costa ha già illustrato il suo comma aggiuntivo:

« Può intervenire in giudizio anche qualsiasi altra persona per associarsi alla domanda di dichiarazione della illegittimità costituzionale ».

Qual'è il parere della Commissione su questi emendamenti?

TESAURO, *Relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento Amadeo; è invece contraria all'emendamento Costa perché, accogliendolo, si verrebbe a snaturare l'organizzazione particolare del giudizio innanzi alla Corte costituzionale,

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Considero molto ragionevole la formulazione che l'onorevole Amadeo propone per il primo comma dell'articolo 25; mi associo quindi al parere favorevole della Commissione.

Quanto all'emendamento aggiuntivo Costa, faccio osservare che effettivamente l'accoglimento di esso darebbe adito a qualsiasi persona di spiegare l'intervento in giudizio, in quanto, tra l'altro, non è detto in quali casi ed a quali condizioni tale intervento *ad adiuvandum* dovrebbe essere considerato ammissibile. Io credo pertanto che, almeno così come esso è formulato, tale comma aggiuntivo non possa essere accolto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amadeo sostitutivo del primo comma, di cui è stata data testè lettura, accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 25, di cui è stata data poco fa lettura.

(È approvata).

Onorevole Costa, ella mantiene il suo emendamento aggiuntivo?

COSTA. Signor Presidente, poiché io non intendo ritirare il mio emendamento, so che non avrei diritto di parlare. Vorrei tuttavia dare un semplice chiarimento, giacché mi pare vi sia qui un equivoco. La Commissione, infatti, la quale oggi si dichiara contraria, ha auspicato nella relazione che si provveda proprio in questo senso, giacché a pagina 37

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1951

dice esattamente che l'Assemblea valuterà se non sia opportuno dettar norme espresse sull'intervento *ad adiuvandum*.

Ora, io mi sono appunto proposto, anche su questo punto, come già su altri di questa legge, di colmare le lacune che la Commissione aveva lasciato. Il rispondere, come ha risposto or ora l'onorevole ministro, che bisognerebbe dire il quando e il come, non è un rispondere alla mia tesi, giacché la mia tesi è che si tratti appunto di un intervento *ad adiuvandum*: non c'è dunque bisogno di chiarire nessun « quando » e nessun « come ». Se vi è, cioè, una persona la quale durante il giudizio ordinario abbia sollevato eccezione di incostituzionalità, chi interviene *ad adiuvandum* sostiene la eccezione stessa quando e come è stata proposta esattamente.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Dichiaro che voterò contro l'emendamento Costa, giacché esso verrebbe a snaturare completamente il carattere del giudizio che deve svolgersi davanti alla Corte costituzionale. Basta infatti che noi teniamo presente che, per questa strada, in qualunque giudizio per la costituzionalità di una legge, chichessia potrebbe intervenire, per renderci facilmente conto come noi ci troveremo di fronte a un caso completamente anormale in tutto il nostro sistema processuale, nel quale a base di ogni azione sta un interesse ad agire, interesse che nella fattispecie mancherebbe all'interveniente.

D'altra parte, se consideriamo il problema dal punto di vista pratico e politico, e se teniamo conto della psicologia degli avvocati, che presumibilmente non si lascerebbero scappare alcuna occasione per acquistarsi il lustro di discutere come patroni davanti alla Corte costituzionale, ci accorgiamo che l'accoglimento dell'emendamento Costa aprirebbe la strada ai peggiori esibizionismi.

È pertanto per ragioni pratiche e per ragioni giuridiche che noi riteniamo non accettabile l'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Costa.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 26. Se ne dia lettura.
CORTESE, Segretario, legge:

« Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente il Presidente della Corte nomina un giudice per l'istruzione e la relazione

e convoca entro i successivi venti giorni la Corte per la discussione.

« Qualora non si costituisca alcuna parte o in caso di manifesta infondatezza la Corte può decidere in camera di consiglio.

« Le sentenze devono essere depositate in cancelleria nel termine di venti giorni dalla decisione ».

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha proposto, e già svolto, un emendamento soppressivo del secondo comma.

COLITTO. Non insisto su questo emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora, in votazione l'articolo 26 nel testo della Commissione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 27. Se ne dia lettura.
CORTESE, Segretario, legge:

« La Corte costituzionale, quando accoglie un ricorso relativo a questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata ».

PRESIDENTE. L'onorevole Costa ha presentato il seguente emendamento, già svolto:

« Alle parole: La Corte costituzionale, quando accoglie un ricorso, *sostituire le parole*: La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso ».

Qual'è il parere della Commissione?

TESAURO, Relatore. Si tratta di una modifica da apportarsi in sede di coordinamento. Pregherei pertanto l'onorevole Costa di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Costa?

COSTA. Lo ritiro, signor Presidente, riservandomi di segnalare l'opportunità della modifica in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo della Commissione.

(È approvato).

TESAURO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, Relatore. La Commissione propone il seguente articolo aggiuntivo 27-bis, di carattere non costituzionale, in sostituzione,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1951

per accordo intervenuto, dell'articolo aggiuntivo Martino:

« La Corte costituzionale esercita il controllo di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge astenendosi da qualsiasi valutazione di merito o di natura politica o comunque riflettente i fini perseguiti dal Parlamento nello svolgimento della sua attività ».

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo Martino era così formulato:

« La Corte non potrà pronunciarsi sulla validità delle leggi e degli atti aventi forza di legge, se non in relazione a quelle norme costituzionali, la cui interpretazione non giustifichi più soluzioni, una delle quali sia stata adottata dal Parlamento o dal Governo. Essa si asterrà parimenti, nelle sue decisioni, dal pronunciarsi su questioni che implicino una valutazione dell'opportunità delle leggi od atti aventi forza di legge ».

Qual'è il parere del Governo su questo articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. L'articolo 27-bis dovrebbe chiarire, secondo il proposito della Commissione, il contenuto ed i limiti del controllo di legittimità costituzionale demandato alla Corte. Non so, però, se la espressione « astenendosi da qualunque valutazione di merito » sia la più felice...

TESAURO, *Relatore*. Non è, infatti, la più felice.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. ... perché qualsiasi controllo di legittimità costituzionale implica necessariamente una certa valutazione di merito. Qui credo che, in sostanza, siamo d'accordo tutti nell'escludere una valutazione sul piano del cosiddetto eccesso di potere. Questo mi pare che sia il concorde riconoscimento della Camera, della Commissione e del Governo.

TESAURO, *Relatore*. Più che l'eccesso di potere, in genere, vogliamo escludere lo sviamento di potere.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Siccome lo sviamento di potere è una forma di eccesso di potere, su questo siamo d'accordo.

Piuttosto, sottopongo alla Commissione questo rilievo: se la formula « astenendosi da qualsiasi valutazione di merito » sia proprio la più idonea.

TESAURO, *Relatore*. Sulla forma ci potremo mettere d'accordo, in sede di coordinamento:

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Se la forma verrà riveduta, il Governo non ha motivo di opporsi, poiché l'emendamento sta a garantire il contenuto e i limiti della funzione della Corte costituzionale.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Signor Presidente, di questo emendamento della Commissione si ha notizia solo ora, dalla lettura che ne ha fatto il relatore.

PRESIDENTE. Si tratta di un emendamento sostitutivo di quello Martino.

GULLO. Ora, come giustamente mi sta dicendo l'onorevole Costa, in una materia siffatta, la forma è tutto. Perciò vorrei che questo emendamento compilato dalla Commissione fosse stampato e distribuito. Non dovrebbe esservi difficoltà a rinviare la discussione di questo emendamento alla seduta di domani, dato che è cosa più importante di quanto non sembri o non si dica.

Ripeto, la forma è di eccezionale importanza in una disposizione simile; e vorremmo avere perciò sott'occhio l'emendamento, senza entrare, ora, nel merito del medesimo.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Concorro con la proposta Gullo; ma vorrei chiarire che non si potrebbe senz'altro rinviare a domani, poiché su questi articoli accantonati desidero convocare il Comitato dei nove. Eventualmente, questo emendamento sostitutivo dell'emendamento Martino resterà accantonato insieme con gli altri articoli.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito il rinvio di questo emendamento.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 28. Se ne dia lettura. CORTESE, *Segretario*, legge:

« La sentenza con la quale la Corte si pronunzia sulla questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge e l'ordinanza con la quale è dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, vengono trasmesse, entro due giorni dal loro deposito in cancelleria, unitamente agli atti, all'autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio a cura del cancelliere della Corte ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1951

Passiamo all'articolo 29. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al ministro di grazia e giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo.

« La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito, viene altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati affinché, ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza.

« Le norme dichiarate incostituzionali non possono trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione ».

PRESIDENTE. L'onorevole Amadeo ha proposto, al terzo comma, di sostituire la parola: « trovare » con l'altra: « avere ». Quale è il parere della Commissione?

TESAURO, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Il Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Non ho motivo di oppormi.

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha proposto la soppressione dell'ultimo comma. Insiste su questo emendamento?

COLITTO. In sede di discussione generale dissi le ragioni, per le quali mi sembrava che la soppressione di quest'ultimo comma fosse necessaria. Il comma, che è sostanzialmente la riproduzione dell'articolo 136 della Costituzione, sembrami inutile, appunto perché riproduce tale norma, ed inopportuno, dato che non si tiene alcun conto della discussione, che in dottrina si è fatta a proposito della interpretazione dell'articolo 136.

Non troverei difficoltà a rinunciare all'emendamento, se mi venissero indicate delle ragioni, per le quali io possa ritenere le ragioni da me addotte non valide.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione?

TESAURO, *Relatore*. La formula proposta ha costituito il tormento della Commissione per molto tempo, soprattutto per le obiezioni autorevolmente sollevate da qualcuno fuori dell'Assemblea ed in particolare da un insi-

gne processualista che onora anche questa Assemblea, cioè l'onorevole Calamandrei.

Dopo lunghe meditazioni, abbiamo ritenuto che la formula più idonea ad evitare ogni equivoco sia questa: « Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione », cioè sono un niente dal giorno successivo alla decisione, il che importa necessariamente che non possono trovare applicazione nel giudizio sospeso.

È per questo motivo che io mi permetto pregare l'onorevole Colitto di voler ritirare la sua richiesta.

PRESIDENTE. Vorrei fare osservare all'onorevole Colitto che non è esatto dire che trattasi di una ripetizione dell'articolo 136 della Costituzione, perché lo stesso è formulato in altro modo, e la differenza tra le due formulazioni può dare ragione di quanto l'onorevole relatore ha ora dichiarato.

Dice l'articolo 136 della Costituzione al suo primo comma: « Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione ».

Dunque, il comma testè letto dice « cessa di avere efficacia » e non che « non può avere applicazione ».

COLITTO. Io gradirei conoscere con molta chiarezza se, intervenuta la sentenza della Corte costituzionale, questa trovi o no applicazione al caso per il quale la sentenza è stata emessa.

TESAURO, *Relatore*. Sì. Proprio questo è stato l'intento della Commissione nel formulare la proposta.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Poiché, come ha detto il relatore, in dottrina è sorta discussione su questo problema, intervengo, nella qualità di presidente della Commissione, affinché sia chiaro che l'invito all'onorevole Colitto a ritirare il suo emendamento ha come suo presupposto che noi con questo comma interpretiamo la Costituzione (già l'avevamo interpretata così) nel senso che la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha valore anche nel processo in corso, che è rimasto sospeso per effetto della eccezione di incostituzionalità, e contemporaneamente per tutti gli altri processi che non fossero definiti con la cosa giudicata.

Il mio intervento ha solo questo valore. La mia persona è modesta, ma la mia fun-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1951

zione di presidente della Commissione è tale che mi induce ad intervenire perché resti chiaro nei lavori preparatori del presente comma che questa è l'intenzione dell'Assemblea nel votare il comma stesso.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto, insiste?

COLITTO. Dopo questi chiarimenti non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29 con l'emendamento formale Amadeo.

(È approvato).

Gli onorevoli Targetti, Ghislandi e Guadalupe hanno proposto di trasferire l'ultimo comma dell'articolo testè approvato nella proposta di legge costituzionale con la seguente aggiunta:

« Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali anche se trattasi di sentenza irrevocabile ».

TESAURO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Relatore*. Mi permetto pregare l'onorevole Targetti di voler fare in modo che questa norma tipica di attuazione (perché noi, interpretando la Costituzione, diciamo come deve essere attuata) venga lasciata nella legge ordinaria.

TARGETTI. D'accordo; mantengo l'emendamento nella legge ordinaria.

Presentazione di disegni di legge.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge:

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro presentare i seguenti disegni di legge:

« Completamento dei lavori di ricostruzione dei lavori del porto di Genova »;

« Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a proseguire i lavori per la sistemazione dell'Adige-Garda e per la sistemazione generale del Tartaro-Cascalbianco-Po di Levante »;

« Concessione di un contributo straordinario di lire 40 miliardi all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla Com-

missione competente, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sul merito della proposta Targetti?

TESAURO, *Relatore*. La Commissione è favorevole; soltanto, ha concordato con lo stesso onorevole Targetti una diversa formulazione, aggiungendo la parola « irrevocabile » dopo « sentenza » e sopprimendo l'ultima parte: « anche se trattasi di sentenza irrevocabile ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sulla proposta Targetti?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è d'accordo, perché l'emendamento proposto risponde a uno dei principi fondamentali del nostro diritto penale, quello della retroattività delle leggi in materia penale, quando esse dispongono in senso più favorevole all'imputato o al condannato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Targetti:

« Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 30. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« La questione della legittimità costituzionale di una legge di una Regione può, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione, essere promossa entro il termine di quindici giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ricevuto comunicazione dal Presidente della Giunta regionale che la legge è stata per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale.

« La questione è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine previsto dal comma precedente, al Presidente della Giunta regionale.

« Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione ».

PRESIDENTE. L'onorevole Amadeo ha proposto il seguente emendamento:

« Al secondo comma sostituire alla parola: sollevata, l'altra: promossa ».

AMADEO. Lo ritiro.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1951

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 30.

(È approvato).

Agli articoli 31 e 32 non sono stati proposti emendamenti. Si dia lettura dell'articolo 31.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali.

« La questione di legittimità, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati.

« Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« La questione della legittimità costituzionale di una legge di una Regione può essere, a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza.

« La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente della Giunta della Regione di cui s'impugna la legge ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

« Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 33. Se ne dia lettura. CORTESE, *Segretario*, legge:

« I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale, a norma degli arti-

coli 29, 30 e 31, devono contenere le indicazioni di cui al primo comma dell'articolo 24.

« Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 24, 25 e 26 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Costa ha presentato il seguente emendamento, già svolto:

« Al primo comma, alle parole: a norma degli articoli 29, 30, 31, sostituire le parole: a norma degli articoli 30, 31 e 32 ».

TESAURO, *Relatore*. In sede di coordinamento andremo incontro a queste esigenze.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 33.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 34. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni del presente Capo, come pure quelle dell'articolo 22, si osservano anche, per quanto applicabili, nei casi di impugnazione previsti dagli articoli 82 e 83 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

« Quanto vi è disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi vale analogamente per la provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due provincie della regione ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 35. Se ne dia lettura. CORTESE, *Segretario*, legge:

ART. 35.

« La richiesta di risoluzione di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato è fatta alla Corte costituzionale mediante ricorso di un organo costituzionale interessato o di altro soggetto che la Corte ritenga legittimato.

« Il ricorso deve indicare come sorge il conflitto e tra quali poteri dello Stato, nonché le disposizioni della Costituzione e delle altre leggi che si assumono violate.

« La Corte decide con ordinanza in camera di consiglio sulla ammissibilità del ricorso.

« Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1951

« Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 24, 25 e 26.

« Gli organi interessati, quando non intervengono direttamente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio in Cassazione ».

La Commissione propone un nuovo testo del primo comma:

« Il conflitto tra poteri dello Stato è promosso da un organo che sia competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartiene e con istanza con la quale si denunzi la violazione di norme costituzionali di un altro potere ».

Non credo che questo testo sia molto chiaro: forse manca qualche parola.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Trattandosi di un articolo sul quale è opportuno che la Commissione mediti attentamente, proporrei il rinvio dell'esame di esso.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

COSTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Signor Presidente, ritengo opportuno rinviare anche la discussione degli articoli aggiuntivi 35-bis, ter e quater da me proposti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 36, che inizia la sezione: « Dei conflitti di attribuzione fra Stato e regioni ». L'onorevole Costa ha proposto di aggiungere: « e fra regioni ».

Qual'è il parere della Commissione?

TESAURO, *Relatore*. La Commissione accetta questo emendamento, rinviandolo però al coordinamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Costa?

COSTA. Concordo.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia lettura dell'articolo 36.

CORTESE, *Segretario*, legge:

ART. 36.

« Se la regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla costitu-

zione allo Stato ovvero ad altra regione, lo Stato o la regione rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza. Del pari può produrre ricorso la regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello Stato.

« Il termine per produrre ricorso è di 60 giorni e decorre per le regioni dalla notificazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto e per lo Stato dalla data di comunicazione dell'atto della Regione al commissario del Governo.

« Il ricorso è proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un ministro da lui delegato e per la regione dal Presidente della giunta regionale in seguito a deliberazione della giunta stessa.

« Il ricorso per regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione e specificare l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza, nonché le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate ».

PRESIDENTE. L'onorevole Amadeo ha proposto di sostituire il secondo comma col seguente:

« Il termine per produrre ricorso è di 60 giorni a decorrere dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AMADEO. La sostanza è la stessa. Propongo una formulazione che mi sembra più semplice e chiara di quella del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione su questo emendamento?

TESAURO, *Relatore*. La Commissione è favorevole, salvo il coordinamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*.

Il Governo accetta l'emendamento Amadeo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 36 con l'emendamento Amadeo, sostitutivo del secondo comma, già letto.

(È approvato).

Agli articoli 37, 38 e 39 non sono stati presentati emendamenti. Si dia lettura dell'articolo 37.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1951

regione ovvero tra regioni può essere, in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Si osservano per i ricorsi per regolamento di competenza indicati nei precedenti articoli le disposizioni degli articoli 24, 25 e 26 in quanto applicabili ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni di questa sezione che riguardano la regione ed i suoi organi si osservano anche, in quanto applicabili, per le due provincie della regione Trentino-Alto Adige ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 40. Se ne dia lettura.
CORTESE, *Segretario*, legge:

« Quando il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri sono messi in stato di accusa dal Parlamento, il Presidente della Camera dei Deputati, entro due giorni dalla deliberazione, trasmette al Presidente della Corte costituzionale l'atto di accusa.

« L'atto di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

« Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato.

« La Corte può conoscere per connessione i reati non compresi nell'atto di accusa da chiunque commessi, salva la facoltà di ordinare la separazione dei procedimenti ».

PRESIDENTE. L'onorevole Amadeo ha proposto i seguenti emendamenti:

« Sostituire il primo comma col seguente:

« La deliberazione con la quale il Parlamento mette in stato d'accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri, è presa a scrutinio segreto »;

« Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Il Presidente della Camera dei Deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale ».

L'onorevole Amadeo ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

AMADEO. Col primo emendamento, data la gravità della deliberazione, propongo che la stessa venga presa a scrutinio segreto.

Col secondo, meramente formale, propongo di formare un comma a sé per la disposizione contenuta nella seconda parte del primo comma del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

TESAURO, *Relatore*. La Commissione ritiene opportuno che la deliberazione del Parlamento sia presa a scrutinio segreto, ma propone di richiamare nella norma l'articolo 90 della Costituzione, il quale prescrive che la deliberazione stessa sia adottata a maggioranza assoluta.

La Commissione accetta il secondo emendamento Amadeo, dato che non propone alcuna modificazione sostanziale.

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 40 nella formulazione Amadeo-Tesauro, salvo coordinamento:

« La deliberazione con la quale il Parlamento, a norma dell'articolo 90 della Costituzione, mette in stato d'accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri o i ministri è adottata a scrutinio segreto ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma (che riproduce la seconda parte del primo comma del testo della Commissione) dell'articolo 40, nel testo Amadeo:

« Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale ».

(È approvato).

L'onorevole Colitto propone di aggiungere, al secondo comma del testo della Commissione (che diverrà ora terzo comma), dopo le parole « degli addebiti », le altre: « con l'indicazione degli articoli di legge che li prevedono ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1951

COLITTO. Non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Costa ha già illustrato la sua proposta di aggiungere allo stesso comma le parole: « ed implica di pieno diritto la sospensione dalla carica e da qualsiasi funzione della stessa ».

Qual'è il parere della Commissione?

TESAURO, *Relatore*. Noi riteniamo che questa sia materia di legge costituzionale.

PRESIDENTE. Allora, questa parte può essere trasferita come articolo aggiuntivo alla proposta di legge costituzionale.

Se non vi sono obiezioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Costa ha già svolto anche la proposta di inserire, fra il terzo e il quarto comma, i seguenti:

« L'accusa può essere elevata contro i Ministri sia per delitti dolosi contemplati dal Codice o da altre leggi penali quando si ritengano commessi nell'esercizio delle funzioni ministeriali per fine politico o con abuso delle funzioni stesse, sia per delitti colposi pregiudizievole agli interessi dello Stato.

« La relativa deliberazione dovrà essere adottata con votazione segreta ».

Qual'è il parere della Commissione?

TESAURO, *Relatore*. Mi permetto di fare osservare che la terminologia migliore è quella di « delitti commessi abusando delle funzioni », perché il parlare di « delitti commessi nell'esercizio delle funzioni » può dare luogo ad equivoco, ingenerando il convincimento che sia possibile in sede penale sindacare e valutare l'attività del potere esecutivo, cioè dello Stato.

Ora, questo non è assolutamente possibile. Noi dobbiamo distinguere fra l'attività del singolo il quale violi i doveri del suo ufficio e quella che, invece, è l'attività dello Stato. Perciò, la terminologia più esatta è: « abusando delle funzioni », cioè facendo un uso diverso, anzi opposto a quello che la legge stabilisce per l'esercizio delle funzioni.

Aggiungerò che non è affatto necessario indicare « per fine politico », perché il fatto stesso che si abusa di una funzione esclusivamente politica, quale è quella di un ministro, imprime al delitto una particolare caratteristica, in vista della quale è stabilita la competenza della giurisdizione speciale.

BOTTONELLI. È bene specificare.

TESAURO, *Relatore*. Tutto è bene specificare; però quando si dice « abusando delle

funzioni » è evidente che si parla di abuso di funzioni aventi carattere politico. E la giurisdizione speciale è preveduta proprio per la funzione e per la posizione politica dei membri del Governo.

Quindi, confido che la Camera vorrà adottare la terminologia più semplice e più rispondente alle esigenze, cioè: « delitti commessi abusando delle funzioni ».

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento?

COSTA. Io non posso ritirare l'emendamento per la semplicissima ragione che la Costituzione parla di « reati commessi nell'esercizio delle funzioni ». Dappoiché la Costituzione ha adottato questa formulazione, noi non possiamo cambiarla se non in sede costituzionale. Potrei rispettare l'opinione divergente dell'onorevole relatore solo in sede costituzionale.

E se si rinvierà la discussione dell'articolo in sede di esame della proposta di legge costituzionale, in quella occasione potrò anche svolgere altre argomentazioni.

PRESIDENTE. In sostanza, l'onorevole Costa chiede il rinvio dell'articolo in sede costituzionale.

TESAURO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Relatore*. A mio avviso, questa non è materia costituzionale. Il fatto che nella Costituzione si dica imperfettamente « reati commessi nell'esercizio delle funzioni » non toglie niente alla sostanza dei reati stessi. La Costituzione ha inteso parlare di delitti che i ministri commettono abusando delle loro funzioni. Se è stata usata una terminologia imperfetta, non per questo muta la natura dei delitti stessi.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Proporrei di accantonare l'emendamento Costa sia per il merito che per la collocazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni in merito a questa proposta, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione i commi secondo, terzo e quarto (che diventeranno, rispettivamente, terzo, quarto e quinto) dell'articolo 40 nel testo della Commissione.

(Sono approvati).

Agli articoli 41 e 42 non sono stati proposti emendamenti. Si dia lettura dell'articolo 44.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1951

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Corte costituzionale nomina un giudice per la istruzione e per la relazione; provvede, altresì, alla nomina del difensore di ufficio ove l'imputato non abbia un difensore di fiducia.

« Quando è in istato di accusa il Presidente della Repubblica, all'interrogatorio e all'istruzione provvede il Presidente della Corte costituzionale ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« La Corte può, di ufficio, adottare i provvedimenti cautelari personali o reali che riterrà opportuni.

« La Corte dispone, altresì, la sospensione dalla carica ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 43. Se ne dia lettura.
CORTESE, *Segretario*, legge:

« Chiusa l'istruttoria, il Presidente fissa nel termine non inferiore a 15 giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e aggregati e ordina che il decreto sia notificato all'accusato e al suo difensore ».

PRESIDENTE. L'onorevole Casalnuovo ha già svolto la sua proposta di sostituire il termine « 15 giorni » con l'altro « 20 giorni ».

La Commissione ?

TESAURO, *Relatore*. La Commissione accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 43 con l'emendamento Casalnuovo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 44. Se ne dia lettura.
CORTESE, *Segretario*, legge:

« I giudici aggregati prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte costituzionale.

« Il giuramento non è ripetuto se sia stato già prestato in occasione di un precedente giudizio.

« Prima dell'inizio delle formalità di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed

aggregati possono presentare istanza motivata con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con istanza motivata dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari nominati dal Parlamento per sostenere l'accusa.

« La Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione ».

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha già svolto la sua proposta di aggiungere, all'ultimo comma, dopo le parole « sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione », le altre: « senza l'intervento dei giudici, cui la estensione o la ricusazione si riferiscono ».

La Commissione ?

TESAURO, *Relatore*. La Commissione accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 44 con l'emendamento aggiuntivo Colitto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 45. Se ne dia lettura.
CORTESE, *Segretario*, legge:

« Ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio ed i Ministri partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti.

« Il collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, di cui undici aggregati.

« Il giudice, che non sia intervenuto ad una udienza, non può partecipare alle udienze successive.

« Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in camera di consiglio senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio ».

PRESIDENTE. L'onorevole Casalnuovo ha già svolto la sua proposta di sostituire questo articolo con il seguente:

« Il collegio giudicante nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio ed i Ministri è costituito da ventuno giudici, di cui undici aggregati, estratti a sorte dal Presidente fra quelli della Corte costituzionale e quelli eletti dal Parlamento ai sensi dell'articolo 135 della Costituzione.

« Il Presidente potrà disporre che al giudizio partecipino anche giudici supplenti, egualmente estratti a sorte fra i rimanenti.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1951

« Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in camera di consiglio senza interruzione.

« I giudici supplenti non partecipano alla camera di consiglio, salvo che, nel corso del giudizio, abbiano sostituito giudici titolari per legittimo impedimento degli stessi ».

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. L'onorevole Casalinuovo non essendo presente, informo la Camera che egli mi ha dichiarato di voler ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Segue l'emendamento dell'onorevole Amadeo, che propone di sostituire il secondo comma col seguente:

« Il collegio giudicante deve essere composto di almeno ventuno giudici. Il numero dei giudici aggregati deve in ogni caso essere maggiore di quello dei giudici ordinari di almeno uno ».

L'onorevole Amadeo ha facoltà di svolgerlo.

AMADEO. Mi sembra che la formulazione da me proposta sia più chiara. Il numero di undici dei giudici aggregati fissato dal testo della Commissione traeva, appunto, la sua origine dalla volontà che gli aggregati siano la metà più uno. Ad ogni modo, trattandosi di una questione formale, non vi insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Colitto propone di inserire dopo il terzo comma il seguente:

« Il Collegio giudicante, una volta costituito, deve rimanere immutato durante il giudizio ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COLITTO. Io penso che l'esame di questo emendamento debba essere rinviato, perché analogo emendamento io presentai a proposito dell'articolo 17, ed egualmente ne venne rinviato l'esame.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito che l'esame di questo emendamento è rinviato.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'articolo 45.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 46. Se ne dia lettura. CORTESE, *Segretario*, legge:

« Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione

le questione di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate, formula, ove ne sia il caso, le questioni sull'applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere per iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astensioni dal voto.

« In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'accusato.

« Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza.

« La sentenza è depositata in cancelleria ed è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

PRESIDENTE. A questo articolo vi sono due emendamenti Colitto e Casalinuovo, già svolti, soppressivi entrambi del secondo comma.

COLITTO. Signor Presidente, il mio emendamento non ha più ragione di essere.

PRESIDENTE. Si intende pertanto ritirato, insieme con quello dell'onorevole Casalinuovo, assente.

Pongo in votazione l'articolo 46 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Agli articoli 47 e 48 non sono stati proposti emendamenti.

Si dia lettura dell'articolo 47.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« La sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte se dopo la condanna sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prove che rendono evidente che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 48.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« L'azione civile derivante dal fatto che forma oggetto del giudizio di accusa è esercitata davanti all'autorità giudiziaria ordinaria dopo la definizione del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1951

Gli onorevoli Leone, Tesauro, Sailis e Lucifredi hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 48-bis:

« I giudizi in corso innanzi l'Alta Corte siciliana saranno devoluti alla Corte costituzionale, ove non siano definiti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Vorrei chiarire che nella presentazione dell'emendamento vi è stata una omissione che va rettificata. Pregherei pertanto di rinviare questo articolo aggiuntivo alla proposta di legge costituzionale.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alle disposizioni transitorie. Si dia lettura della prima disposizione.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« La Corte si costituisce per la prima volta entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge. A tal fine le supreme magistrature ordinaria ed amministrative, il Parlamento ed il Presidente della Repubblica procedono alle nomine dei giudici di rispettiva competenza. I nomi degli eletti della suprema magistratura ordinaria ed amministrative vengono immediatamente comunicati dal presidente di ciascun collegio ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Repubblica. I nomi degli eletti dalle due Camere del Parlamento vengono immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, convoca i giudici ».

PRESIDENTE. A questa prima disposizione transitoria l'onorevole Amadeo ha presentato i seguenti emendamenti:

« Dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

« Le nomine dei giudici di competenza delle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa devono essere fatte entro un mese e quelle di competenza del Parlamento entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge »;

« Nel penultimo periodo, alle parole: alle due Camere del Parlamento, sostituire le altre: dal Parlamento »;

« Aggiungere il comma seguente:

« Nello stesso termine stabilito dal comma precedente il Parlamento elegge i membri della Corte preveduti dall'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione ».

L'onorevole Amadeo ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

AMADEO. Per quanto riguarda il primo, il periodo aggiuntivo al [secondo comma è inteso a colmare una lacuna. Propongo che le nomine dei giudici di competenza delle supreme magistrature debbano aver luogo entro un mese e quelle di competenza del Parlamento entro 45 giorni dalla pubblicazione della legge, perché ritengo opportuno stabilire un termine, agli effetti di una più sollecita costituzione della Corte. Gli altri due emendamenti sono di carattere meramente formale.

PRESIDENTE. L'onorevole Ebner ha proposto di aggiungere, dopo le parole « per impugnare atti », le altre, « a sensi dell'articolo 36 ». Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati alla prima disposizione transitoria?

TESAURO, *Relatore*. Quanto al primo emendamento Amadeo, mi permetto di fare osservare che siamo in una materia squisitamente rimessa alla sensibilità politica degli organi costituzionali dello Stato: mi sembra quindi non opportuno inserire un termine. Evidentemente tanto il Parlamento quanto il Capo dello Stato e le supreme magistrature valuteranno l'opportunità politica che le nomine vengano fatte nel più breve tempo possibile.

Il secondo emendamento, di carattere formale, può essere accettato. Per quello invece che riguarda il terzo, cioè il comma aggiuntivo, gradirei che esso venisse rinviato, giacché esiste una proposta all'esame della Commissione di fare un elenco di eleggibili a giudici aggregati.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito che l'esame del comma aggiuntivo alla prima disposizione transitoria proposto dall'onorevole Amadeo è rinviato.

(Così rimane stabilito).

Onorevole Amadeo, insiste sul suo primo emendamento?

AMADEO. Sì, onorevole Presidente, perché persisto nel ritenere opportuna l'apposizione di un termine.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1951

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti Amadeo?

PETRILLI, Ministro senza portafoglio. Io credo che effettivamente il primo emendamento Amadeo abbia una certa ragione d'essere: vorrei quindi sottoporre alla Commissione la possibilità di un riesame su questo punto.

TESAURO, Relatore. Io sono contrario all'indicazione di termini per le ragioni già prospettate.

PETRILLI, Ministro senza portafoglio. Comprendo, ma di fronte ad un ordinamento di questa attività che si deve svolgere in un periodo di tempo abbastanza ristretto perché si devono convocare vari organi, non credo sarebbe male stabilire un termine.

TESAURO, Relatore. La Commissione si rimette ad ogni modo alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento dell'onorevole Amadeo, di cui ho già dato lettura, accettato dal Governo e per cui la Commissione si rimette alla Camera.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Amadeo, di carattere formale: « dal Parlamento », anziché « dalle due Camere del Parlamento ».

(È approvato).

L'onorevole Ebner non è presente: s'intende che abbia rinunciato al suo emendamento.

Pongo in votazione la prima disposizione transitoria nel suo complesso con le modificazioni che ad essa sono state apportate, ridandone prima lettura:

« La Corte si costituisce per la prima volta entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge. A tal fine le supreme magistrature ordinaria ed amministrative, il Parlamento e il Presidente della Repubblica procedono alle nomine dei giudici di rispettiva competenza. Le nomine dei giudici di competenza delle supreme magistrature ordinaria ed amministrative devono essere fatte entro un mese e quelle di competenza del Parlamento entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente legge. I nomi degli eletti della suprema magistratura ordinaria ed amministrative vengono immediatamente comunicati dal presidente di ciascun collegio ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e al Presidente della Repubblica. I nomi degli eletti dal Parlamento vengono

immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica, convoca i giudici ».

(È approvata).

Passiamo alla seconda disposizione transitoria. Se ne dia lettura.

CORTESE, Segretario, legge:

« Per promuovere l'azione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e per impugnare atti pubblicati anteriormente alla formazione della Corte costituzionale i termini stabiliti decorrono dalla data del decreto presidenziale che fissa la prima adunanza della Corte ».

PRESIDENTE. L'onorevole Amadeo ha proposto di sostituire alle parole « decreto presidenziale » le altre: decreto del Presidente della Repubblica ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AMADEO. Si tratta di un emendamento puramente formale, la cui opportunità mi sembra non richieda spiegazioni.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

TESAURO, Relatore. Lo accetta.

PRESIDENTE. Il Governo?

PETRILLI, Ministro senza portafoglio. Lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda disposizione transitoria, con la modificazione di cui all'emendamento Amadeo accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvata).

Alla terza e alla quarta disposizione transitoria non sono stati presentati emendamenti. Si dia lettura della terza disposizione transitoria.

CORTESE, Segretario, legge:

« La Corte, fino all'approvazione della pianta organica di cui all'articolo 15, si avvale di funzionari messi a disposizione dall'amministrazione della giustizia ordinaria o amministrativa ».

PRESIDENTE. La pongo in votazione.

(È approvata).

Si dia lettura della quarta disposizione transitoria.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1951

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con suo decreto, alle variazioni del bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

PRESIDENTE. La pongo in votazione.
(È approvata).

È così terminato l'esame del disegno di legge ordinaria, ad eccezione degli articoli rinviati.

La Commissione concorda sull'immediato esame degli articoli della proposta di legge di carattere costituzionale, con l'intesa che gli articoli finora accantonati e rinviati in questa sede siano discussi al termine dell'approvazione di tutti gli articoli della proposta stessa ?

LEONE, *Presidente della Commissione*. La Commissione concorda. Chiedo, però, che gli articoli rinviati, sia del disegno sia della proposta di legge, siano portati all'esame dell'Assemblea fra alcuni giorni per dar modo alla Commissione di riunirsi per esaminarli.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 1 della proposta di legge costituzionale Leone ed altri. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni ».

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo totale dall'onorevole Amadeo che, subordinatamente, ha proposto un secondo emendamento tendente a sostituire alla parola « giudici » la parola « membri ».

L'onorevole Amadeo ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

AMADEO. Per quanto l'articolo primo non mi sembri necessario perché enuncia una regola che discende dalle stesse funzioni della Corte e dal suo carattere di organo costituzionale, tuttavia non insisto: e neppure sull'emendamento subordinato.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 1 nella sua formulazione originale.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Il trattamento economico stabilito dalla legge sull'organizzazione ed il funzionamento della Corte costituzionale può essere modificato solo con legge costituzionale ».

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo che questo articolo sia accantonato, perché riguarda un problema collegato alla legge ordinaria.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Amadeo ha presentato il seguente articolo 2-bis:

« Il giudice della Corte che è nominato al di fuori delle rinnovazioni parziali della Corte resta in carica limitatamente al tempo nel quale sarebbe rimasto il giudice sostituito ed è immediatamente rieleggibile ».

Poiché si tratta di materia connessa con l'articolo 6 della legge ordinaria, dal quale è stato rinviato l'esame, credo che anche questo articolo aggiuntivo debba essere rinviato. Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.
CORTESE, *Segretario*, legge.

« La Corte costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.
CORTESE, *Segretario*, legge:

« I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, solo in seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei componenti che partecipano all'adunanza ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1951

PRESIDENTE. L'onorevole Amadeo ha proposto di sopprimere questo articolo. Ha facoltà di svolgere l'emendamento.

AMADEO. Signor Presidente, mi pare che anche questa sia una norma che trova il suo appoggio nella legge ordinaria. Mi pare che nella legge ordinaria ci sia qualcosa di questo genere.

TESAURO, *Relatore*. La materia non può essere disciplinata da legge ordinaria, perché riflette la posizione dei giudici e precisamente la loro indipendenza.

AMADEO. Non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 4,

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4-bis. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« La messa in istato di accusa è deliberata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Commissione, costituita di dieci deputati e di dieci senatori eletti all'inizio di ogni legislatura da ciascuna delle due Camere secondo i relativi regolamenti e che delibera a maggioranza.

« In caso di parità prevale il voto del Presidente.

« Il Presidente è eletto dalla Commissione nel proprio seno ».

PRESIDENTE. L'onorevole Amadeo ha proposto di aggiungere, dopo le parole « in stato d'accusa », le altre: « del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri ».

LEONE, *Presidente della Commissione*. La Commissione accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4-bis con la modificazione proposta dall'onorevole Amadeo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Il Parlamento in seduta comune nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri o i ministri elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'accusa: »

« I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero e hanno la facoltà di assistere a tutti gli atti istruttori ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonché le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto.

« Le norme contenute nelle leggi penali relative alla sussistenza del reato, alla punibilità ed alla perseguibilità sono applicabili nei giudizi di accusa nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, ma la Corte può aumentare la pena fino ad un terzo anche oltre la misura stabilita, in caso di circostanze che rivelino l'eccezionale gravità del reato. La Corte può infliggere altresì, le sanzioni costituzionali e amministrative adeguate al fatto ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione limitatamente al periodo in cui esercitano le loro funzioni presso la Corte ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Leone, Tesauro, Sallis, Lucifredi:

« I giudizi in corso innanzi l'Alta Corte siciliana saranno devoluti alla Corte costituzionale ove non siano definiti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1951

Osservo che sarebbe opportuno sancire esplicitamente la soppressione dell'Alta Corte siciliana.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Mi pareva che la soppressione fosse implicita nella formulazione dell'emendamento. Questo emendamento mi fu suggerito dal fatto che al Senato fu votato un ordine del giorno in cui si stabiliva...

PRESIDENTE. ... che con legge costituzionale si sarebbe soppressa l'Alta Corte siciliana. E allora è meglio dirlo esplicitamente.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Non ho nessuna difficoltà ad aggiungere un primo comma a questo articolo, nel senso di dire: «L'Alta Corte siciliana cessa dalle sue funzioni»; e stabilire poi nel capoverso la disciplina per i processi in corso.

DE VITA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITA. La questione è molto grossa. Con un emendamento presentato all'ultima ora si vuole nientemeno sopprimere l'Alta Corte per la Sicilia.

Propongo il rinvio; la questione va esaminata con maggiore serietà e con più alto senso di responsabilità.

SCALFARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO. Non vedo perché la Camera non possa deliberare oggi, tanto più che l'entrata in funzione della Corte costituzionale per tutta Italia porta come logica, necessaria conseguenza l'assorbimento e quindi la soppressione dell'Alta Corte per la Sicilia.

PRESIDENTE. Onorevole De Vita, insiste sulla sua proposta di rinvio?

DE VITA. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole De Vita, cioè che questo articolo aggiuntivo sia accantonato insieme con gli altri per i quali così è stato deliberato precedentemente.

(Non è approvata).

Resta quindi inteso che si procede alla discussione dell'articolo aggiuntivo Leone.

COSTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Propongo che, invece di un comma separato, si aggiunga all'articolo Leone un secondo periodo: «Decorso tale periodo, l'Alta Corte siciliana cessa dalle sue funzioni».

PRESIDENTE. Effettivamente la dizione «ove non siano definiti entro tre mesi»; non mi sembra sufficientemente chiara. Qual'è il parere della Commissione?

TESAURO, *Relatore*. È bene chiarire che l'Alta Corte siciliana cessa dalle sue funzioni per il fatto stesso che entra in funzione la Corte costituzionale. La soppressione non deriva dall'approvazione di questo o di quell'emendamento, ma dal fatto dell'istituzione della Corte costituzionale, che, per la sua sfera di competenza e per le sue funzioni, necessariamente, presuppone l'inesistenza di Corti costituzionali regionali.

Per venire incontro alle esigenze prospettate, si potrà dire: «La Corte siciliana cessa dalle sue funzioni dopo che avrà espletato entro tre mesi il lavoro in corso».

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. L'unità della giurisdizione suprema — perché questa è veramente la più alta giurisdizione che si possa immaginare — esige ovviamente che non possono riconoscersi coesistenti due Corti costituzionali.

Già noi conosciamo, per l'esperienza che abbiamo fatto, le ragioni e i risultati della unificazione delle Corti di cassazione regionali. Abbiamo sempre considerato questa unificazione come un grande progresso per il nostro diritto e per l'applicazione del diritto stesso. Non possiamo non salutare, anche con tutta la cordiale deferente considerazione per gli amici siciliani, come una conquista, nell'interesse dell'intero paese, compresa la Sicilia, la unificazione dell'altissima giurisdizione di legittimità costituzionale in una unica Corte. Sono d'accordo anche sulla formulazione che si dovrebbe seguire, nel senso cioè che dopo un certo periodo di tempo cesserebbe la funzione della Corte costituzionale siciliana.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Leone ed altri, con l'emendamento Costa:

«I giudizi in corso innanzi l'Alta Corte siciliana saranno devoluti alla Corte costituzionale ove non siano definiti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, l'Alta Corte siciliana cessa dalle sue funzioni».

(È approvato).

Gli onorevoli Migliori, Lucifredi, Carpano Maglioli, Russo Carlo, Nasi, Rossi Paolo, Numeroso, Sailis, Amadeo Ezio, Quintieri, Riva, Delle Fave, Resta, Conci Elisabetta, Vigorelli, Laconi, Tupini, Tozzi Condivi, Camposarcuno, Sampietro Umberto, Longhena, Bima, De Michele, Beltrame, Paga-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1951

neli, Cremaschi Carlo, Turchi, Corbi, Merloni, Roselli, Molinaroli, Alicata, Reali, Lombardi Colini Pia e Angelucci Nicola hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di *referendum* abrogativo presentate a norma dell'articolo 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso.

Qual'è il parere della Commissione?

TESAURO, *Relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo testè letto.

(È approvato).

Gli onorevoli Targetti, Ghislandi e Guadalupe hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« La dichiarazione di incostituzionalità può essere promossa in via principale dal Governo o da almeno un quinto dei componenti i due rami del Parlamento ».

L'onorevole Targetti ha facoltà di svolgerlo.

TARGETTI. Ho avuto occasione di svolgerlo in sede di discussione generale. Mi richiamo a quanto ho già detto.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

TESAURO, *Relatore*. La Commissione esprime avviso contrario, dolendosi di non poter accogliere l'articolo aggiuntivo. È perfettamente vero che codesta questione, che fu largamente agitata nell'Assemblea Costituente non venne risolta con una disposizione espresa; ma è vero pure che dopo avere posto in essere nella legge ordinaria tutte le norme sull'organizzazione e sul funzionamento della Corte sarebbe veramente strano inserire nella legge costituzionale una disposizione che imporrebbe il rimaneggiamento di tutta la materia in seguito all'accoglimento del principio che la dichiarazione di incostituzionalità può essere promossa in via principale in seguito a istanza sia del Governo, sia di un quinto dei componenti del Parlamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo si oppone, associandosi ai motivi adottati dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Targetti, mantiene il suo articolo aggiuntivo?

TARGETTI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Targetti, già letto.

(Non è approvato).

Ora viene la questione del pubblico ministero. Mi sembra che l'onorevole Leone abbia proposto che codesta questione venga accantonata.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Evidentemente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimarrà pertanto stabilito che gli emendamenti aggiuntivi concernenti il pubblico ministero saranno esaminati in altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Vi è poi l'articolo aggiuntivo 7-bis dell'onorevole Amadeo:

« Per la prima applicazione della presente legge, la Commissione preveduta dall'articolo 4-bis è eletta entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

« La prima elezione della Commissione preveduta dall'articolo 4-bis avrà luogo entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Amadeo ha facoltà di svolgerlo.

AMADEO. Il mio emendamento tende a colmare una lacuna che è nel testo dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

TESAURO, *Relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 7-bis.

(È approvato).

È così esaurito, salvo gli articoli e gli emendamenti rinviati, l'esame degli articoli della proposta di legge costituzionale Leone ed altri.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1951

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per tutelare l'incolumità degli operai e degli stabilimenti industriali messi in grave pericolo dai depositi clandestini di armi e di esplosivi.

« Provvedimenti tanto più urgenti in quanto si sta iniziando il lavoro per le commesse di armi necessarie alla difesa della patria.

(2186)

« COCCIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere:

1°) l'esito del ricorso, presentato circa tre anni fa da numerosi medici napoletani, contro l'assunzione del dottor Lembo Mario a capo del reparto maternità dell'ospedale Ascalesi di Napoli;

2°) i motivi per i quali una questione tanto delicata, per la dignità della scuola e della professione medica, non sia stata risolta con la rapidità e la tempestività richieste dalla situazione certamente incresciosa creatasi nel detto ospedale.

3°) se il Ministro della pubblica istruzione non crede che sia suo preciso dovere di ristabilire l'ordine morale turbato dall'episodio in oggetto e di tranquillizzare la cittadinanza ed i professionisti napoletani, i quali hanno il diritto di sapere se un compito tanto delicato in uno degli ospedali importanti della città sia affidato a persona meritevole che la eserciti nelle piene facoltà volute dalla legge.

(2187)

« CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere in base a quali criteri ha estromesso dal rinnovato Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra mercato artigianato » di Firenze i due rappresentanti della locale Camera del lavoro, sostituendoli con un dirigente delle A.C.L.I. e un dirigente di una organizzazione sindacale minoritaria.

« L'estromissione dei rappresentanti della Camera del lavoro di Firenze, che raggruppa l'assoluta maggioranza dei lavoratori della provincia, è avvenuta dopo che era stato dal Ministro dell'industria e commercio richiesto alla C.G.I.L. una rosa di nominativi per il Consiglio dell'Ente suddetto.

(2188)

« SANTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere:

1°) se ha fatto eseguire, o se intende far eseguire, una indagine sul numero di autovetture a disposizione dei funzionari dello Stato; sulla spesa, per lo Stato, relativa alla crescente motorizzazione degli addetti agli uffici pubblici; sulla reale esigenza di munire di autoveicoli un così gran numero di funzionari;

2°) se non intenda di far apporre a tutte le autovetture viaggianti per conto dello Stato una targa speciale, affinché siano rapidamente identificabili, e non servano a ragione di diporto o comunque a soddisfare esigenze personali dei dipendenti dello Stato che ne sono provvisti per il loro lavoro.

(2189)

« TREMELLONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se, di fronte alla ormai riconosciuta incostante efficacia della sieroprofilassi antitetanica, non ritenga necessario:

1°) rendere obbligatoria la vaccinazione antitetanica limitatamente, per ora, ai lavoratori addetti all'industria ed all'agricoltura;

2°) estendere tale vaccinazione, attualmente praticata solo nelle forze armate, anche alla popolazione scolastica, abbinandola alla vaccinazione antidifterica.

(2190)

« COPPA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere:

i motivi per i quali, dopo circa sette anni di gestione commissariale inopinatamente affidata ad un professore di filosofia invece che ad un tecnico di sicura competenza e di indiscusso valore, non è stato ancora provveduto a ripristinare nell'Opera nazionale combattenti gli organi di amministrazione ordinari previsti dallo statuto di fondazione;

il perché, nonostante pubbliche accuse denunciate dalla stampa e da parlamentari con precise e circostanziate indicazioni da cui risulta, fra l'altro, che il sullodato insegnante di filosofia ha svenduto per sole lire 28 milioni la tenuta di Castel d'Alfiolo di proprietà dell'Opera che ne valeva il triplo, non si è provveduto immediatamente ad effettuare una severa inchiesta, al fine di accertare la manifesta inettitudine o le eventuali responsabilità di tale commissario, e l'annullamento di una siffatta vendita;

come mai il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che ha l'alta vigilanza sull'atti-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1951

vità che l'Opera nazionale combattenti è stata delegata a svolgere per l'acquisto di terre, la loro bonifica e successiva ridistribuzione in appezzamenti appoderati per la formazione della piccola proprietà contadina, abbia potuto consentire, e comunque non opporsi, alla vendita in blocco ad un ente privato di un comprensorio agricolo avente una estensione di ben 850 ettari già organizzato in 28 poderi tutti attrezzati di case coloniche e dotati di macchine agricole, bestiame e scorte, in piena attività aziendale con conduzione a mezzadria;

se, in considerazione dei fatti sopra indicati e della circostanza che molti dipendenti dell'Opera dovranno essere a giorni chiamati in Tribunale per deporre in una causa in cui è parte l'insegnante di filosofia commissario, non ritengano di doverlo immediatamente sostituire nell'attuale carica, al fine di liberare i testi da timori riverenziali verso il loro superiore e da eventuali sue rappresaglie.

(2191)

« CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro senza portafoglio Campilli e il Ministro dei lavori pubblici, sulla necessità di affidare ad ingegneri e tecnici liberi professionisti residenti in Calabria la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori per le opere pubbliche da eseguire nella regione calabrese e da parte della Cassa del Mezzogiorno e da parte del Provveditorato delle opere pubbliche, venendo così incontro alle congiunte esigenze: di accelerare quelle progettazioni che, per la accertata deficienza numerica di funzionari tecnici statali, o non vengono intraprese o non vengono condotte a termine in tempo utile; di rendere con ciò possibile quella sollecita e massiccia esecuzione di lavori pubblici che è indispensabile premessa alla rinascita della Calabria; di soddisfare il legittimo diritto al lavoro di centinaia di professionisti e di tecnici calabresi i quali — per capacità, perizia, solerzia — non sono ad alcuno secondi.

(2192)

« MICELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza che tra il chilometro 336 e 337 della strada statale Appia n. 7, esiste una grossa frana che, spostandosi continuamente, è arrivata a meno di cinquanta metri dalla predetta strada.

« Per sapere inoltre se, di fronte al pericolo di una interruzione del traffico che pri-

verebbe della migliore e più breve linea di comunicazione con Avellino, i comuni di Montella, Cassano Irpino, Nusco e Castelfranci, siano stati adottati gli opportuni provvedimenti o quali si intendano adottare per scongiurare il pericolo e i danni indicati.

(2193)

« AMATUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della marina mercantile, per sapere come intenda ovviare alla paradossale situazione creatasi, per cui i pensionati marittimi, dopo aver riscosso nel 1949-50 una determinata pensione, ora, malgrado gli aumenti del costo della vita, ricevono un terzo della citata somma.

« L'interrogante chiede pertanto di conoscere i provvedimenti che si intendono adottare.

(2194)

« MAZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della marina mercantile, per sapere a che punto trovasi la riforma generale della previdenza marinara e quali provvedimenti ha intenzione di prendere, affinché i pensionati marittimi abbiano un trattamento che loro permetta di vivere.

(2195)

« GIULIETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza delle dolorose condizioni in cui versa l'abitato di Cerchio (L'Aquila), ove necessita: demolire e sgomberare i ruderi delle abitazioni distrutte fin dal terremoto del 1915 e che divengono ogni giorno più pericolose per gli abitanti; riparare tre gruppi di casette asismiche costruite nel 1915 e che risentono del logorio del tempo; costruzione di padiglioni asismici, fuori dell'abitato; riparare le condutture degli acquedotti e delle fognature interne che cadono in rovina; riparare le strade, ridotte a fossati; ampliare il cimitero, per i quali lavori fu fatto a suo tempo un progetto, rimasto inevaso; e se intenda provvedere in merito. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4562)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere se non ritenga preferibile che le indennità di studio e di carica siano corrisposte ai professori e ai presidi delle scuole secondarie mediante ruoli di spese fisse delle locali Sezioni di tesoreria, anziché coll'attuale sistema degli accreditamenti ai provveditori e ai presidi.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1951

« Il sistema invocato realizzerebbe una grande semplificazione amministrativa e contabile ed eliminerebbe gli attuali ritardi e dovrebbe essere perciò introdotto a decorrere dall'inizio del prossimo anno finanziario. In conseguenza l'onorevole Ministro dovrebbe disporre che sia proposto nel progetto di bilancio da presentare al Parlamento, secondo la nuova legge, entro il 28 febbraio 1951, provvedendo nel contempo ad accelerare presso la Corte dei conti la registrazione dei decreti di nomina dei professori nominati all'inizio del corrente anno scolastico, perché essi pure possano fruire del nuovo metodo di pagamento. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.
(4563) « BETTINOTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga di dover includere, con altro decreto ministeriale, fra i comuni della provincia di Udine per i quali è concesso il sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati, anche i seguenti nove comuni: Moruzzo, Brugnera, Buttrio, Maniago, Premariacco, Roveredo in Piano, San Giovanni al Natisone, Sesto al Reghena e Trivignano Udinese, rimasti ingiustamente esclusi dal decreto ministeriale 22 dicembre 1950 quantunque afflitti, come gli altri, da permanente grave disoccupazione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.
(4564) « ZANFAGNINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non creda opportuno ed urgente, per non violare ulteriormente la libertà dei cittadini in ispregio al preciso disposto dell'articolo 18 della vigente Costituzione, ed in attesa della revisione del testo unico della legge sulla caccia 5 giugno 1939 annunciata già da tre anni senza esito ulteriore, di proporre intanto, come in precedenza già venne praticato per altri articoli della stessa legge, la modifica dell'articolo 8 abolendo il tesseraamento obbligatorio dei cacciatori, che se poteva essere comprensibile in regime totalitario, è però ora incompatibile col vigente regime democratico e repubblicano e colla Carta costituzionale che ne è l'espressione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.
(4565) « BETTINOTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non creda opportuno, per non violare ulteriormente

lo spirito e la lettera dell'articolo 18 della Costituzione e la libertà dei cittadini, impartire le necessarie istruzioni ai propri organi periferici affinché sia dato corso alle domande di licenza di caccia anche se non corredate del tagliando della tessera di iscrizione obbligatoria alla Federazione italiana della caccia e della ricevuta del versamento al C.O.N.I. prescritto dall'articolo 8 del testo unico della legge sulla caccia 5 giugno 1939, articolo le cui disposizioni sono ormai superate dal già ricordato articolo 18 della Carta costituzionale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.
(4566) « BETTINOTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, sulle ragioni della proibizione di un comizio della Unione dei contadini ed agricoltori a Somma Vesuviana il 29 gennaio 1951 e della proibizione di tenere la riunione in teatro.
« L'argomento della riunione era la discussione dei problemi agricoli della zona. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.
(4567) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per sapere per quali ragioni la Fiera di Cosenza non è stata inclusa nel calendario delle manifestazioni ufficiali; e per sapere altresì se — in considerazione della riconosciuta importanza che la manifestazione, dopo la sua prima edizione, ha già assunto specie sotto il profilo dell'interesse orto-frutticolo, boschivo, zootecnico — non intenda invece riconoscerla al più presto, disponendo anche per un adeguato contributo da corrispondersi per rendere più facile l'organizzazione della manifestazione già fissata per il 27 settembre 1951. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.
(4568) « MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se sia stata presa in considerazione la posizione degli insegnanti laureati dei Corsi di avviamento, inquadrati nel ruolo delle scuole, e in caso negativo per conoscere:

1°) se ritiene opportuno ed equo fare ripetere a pochi insegnanti di grado VIII, muniti di laurea tecnica, l'esame di idoneità all'insegnamento, per cattedre che occupano in genere da oltre 15 anni, al solo fine di nominarli direttori titolari di grado VII quando, in casi analoghi, si sono sempre adottati prov-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1951

vedimenti di carattere eccezionale e quando insegnanti non laureati sono stati portati alla direzione senza alcuna formalità;

2°) se non ritiene opportuno che gli insegnanti di materie tecniche dei corsi inquadrati nel ruolo delle scuole e muniti di laurea tecnica vengano inquadrati nel ruolo dei direttori titolari di scuole a giudizio della Commissione di inquadramento di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 786;

3°) se non ritiene che, indipendentemente dal modesto numero degli interessati non debba essere accordato agli insegnanti di ruolo laureati la concessione della direzione delle scuole di avviamento, come venne promesso nel marzo del 1948 dal Ministro della pubblica istruzione dell'epoca in un discorso al personale insegnante dei corsi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4569)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le sue determinazioni relativamente alla riapertura del cantiere di bonifica forestale del bosco « Chiusano » del comune di Gambatesa (Campobasso) che i 207 disoccupati del posto, da tempo ansiosi, invocano ed attendono. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4570)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada di allacciamento al comune di Guardiaregia (Campobasso) di varie sue frazioni, importante una spesa di 20 milioni, sulla quale è stato concesso il contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4571)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se ritiene che possa, nella formazione dei prossimi programmi, essere tenuta presente la richiesta del comune di Ripabottoni (Campobasso), intesa ad ottenere il contributo dello Stato nella costruzione dell'acquedotto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4572)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica, riguardante la richiesta formulata dal comune di Ripabottoni (Campobasso) di concessione dello sfruttamento delle sorgenti Capo d'Acqua, esistenti nel limitrofo comune di Provvidenti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4573)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta dei piccoli agricoltori di Rionero Sannitico (Campobasso) di concessione per il pascolo di almeno quaranta capi bovini di una zona delle foreste demaniali, Feudozzo e Montedimezzo, senza di che essi sarebbero costretti a vendere i loro animali con veramente disastrose conseguenze. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4574)

« COLITTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se è esatto quanto pubblicato da qualche giornale, che sia cioè per sorgere a Milano una grande autostazione che dovrebbe provvedere a tutte le più moderne necessità e richieste dell'autotrasporto delle merci e delle persone, dal ricovero alla sosta motivata da ragioni tecniche; e che un anno fa, dal Ministero dei trasporti e propriamente dall'E.A.M., erano stati stanziati i fondi perché a Napoli sorgesse la prima autostazione d'Italia; e per conoscere, in caso affermativo, perché Napoli non ha avuto più l'autostazione. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(4575)

« NOTARIANNI, COLASANTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga di esaminare la possibilità di estendere le agevolazioni di cui all'articolo 74 del testo unico 29 maggio 1950, n. 203, alle successioni aperte successivamente al 31 dicembre 1949.

« Tenuto conto che ancora oggi l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio non è stata definitivamente accertata e liquidata; che nelle successioni aperte successivamente al 31 dicembre 1949, gli eredi si trovano a dovere pagare per intero l'imposta straordinaria sul patrimonio (che non essendo stata accertata e liquidata non è stata ancora pagata) e l'imposta globale oltre che la normale imposta di successione, praticamente nessuna differenza corre fra le successioni aperte entro il 31 dicembre 1949 e quelle aperte successivamente.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1951

« Ciò tenendo presente, coloro i quali dovranno pagare contemporaneamente le tre imposte (successione, globale e straordinaria sul patrimonio) si vedranno assorbito circa il 90 per cento dell'asse ereditario. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(4576) « CASALINUOVO, LARUSSA, TONENGO, CONSIGLICO, CASSIANI, SCOTTI ALESSANDRO, NASI, SPOLETI, NITTI, PALMIERI, TURNATURI, ALMIRANTE, MIEVILLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ritenga l'opportunità di disporre che l'ufficio telegrafico della stazione di Roma Termini accetti i telegrammi urgentissimi per venire incontro alle necessità dei viaggiatori in partenza che non possono valersi di telegrammi lampo, non trasmissibili a tutte le sedi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4577) « CASALINUOVO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere le ragioni che eventualmente si oppongono alla concessione ai funzionari civili carcerari della indennità di ordine pubblico, di cui già usufruiscono gli agenti, e se non ritenga opportuno risolvere equamente e sollecitamente la questione, che si protrae da anni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4578) « CASALINUOVO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione e l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se sono a conoscenza della grave situazione di giusta insoddisfazione e forte bisogno, nella quale si trovano già da molti mesi i laureati in medicina e chirurgia nel 1950. Costoro sono in attesa d'un provvedimento legislativo — negli anni precedenti emanato verso il mese di dicembre — che conferisca loro l'abilitazione all'esercizio professionale.

« Si tratta di giovanissimi laureati, forze nuove della classe medica, che, per inspiegabile ritardo governativo, non possono conquistarsi il loro posto di scienza e lavoro negli ospedali, nelle cliniche e nell'esercizio libero professionale, al servizio dell'umanità sofferente. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4579) « CAVALLOTTI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri dell'interno e della difesa, per sapere quali comunicazioni abbiano da fare per tranquillizzare il paese, e quali provvedimenti intendano adottare in relazione agli attentati ed ai continui rinvenimenti di armi e munizioni nei maggiori stabilimenti industriali dell'Alta Italia.

« Al cospetto di una siffatta emergenza, ed anche prescindendo da considerazioni di natura politica sui presumibili autori e mandanti di tali fatti e sugli obiettivi che i medesimi intendano raggiungere, si ha il dovere, oltre all'applicazione delle leggi vigenti e pur senza ricorrere a provvedimenti di carattere eccezionale, di considerare la immediata necessità di rigorose disposizioni che attuino costantemente i più severi controlli, incoraggiando, nel frattempo, il risorgente spirito di italianità in difesa della produzione che non deve, né ora né in seguito, essere in modo alcuno turbata nell'interesse del paese e dei lavoratori italiani.

« Nel quadro degli sforzi che il Governo compie per la difesa strategica delle frontiere, il rinvenimento continuo di arsenali, sottostanti ai maggiori sistemi e complessi industriali del Nord, legittima la preoccupazione di fronte a fatti che tradiscono il criminale proposito di frustrare, dall'interno, le possibilità di difesa della patria.

(501) « COLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro del tesoro, per conoscere se, al fine di imprimere un più celere e decisivo ritmo al lavoro per la definizione delle numerosissime pratiche di pensione di guerra ancora giacenti presso la competente Direzione generale, non ritenga opportuno, per evidenti ragioni di ordine morale e sociale, e per adempiere agli obblighi di assistenza e di gratitudine che la collettività nazionale ha il preciso dovere di assolvere tempestivamente verso coloro che alla Patria hanno offerto i più grandi sacrifici, addivenire ad un temporaneo e parziale decentramento del servizio, distaccando presso i comandi di distretto militare una aliquota del personale con l'incarico di provvedere *in loco* al completamento della istruttoria formale delle pratiche medesime, lasciando alla competenza degli organi centrali le decisioni di merito e le conseguenti ulteriori incombenze di carattere amministrativo opportunamente snellite e semplificate.

(502) « CUFFITTA ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1951

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri gli interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 17,30.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10,30:

Discussione dei disegni di legge:

Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario 1950-51 per il potenziamento della difesa del Paese. (1581). — *Relatore* Meda;

Autorizzazione di spesa straordinaria del Ministero della difesa da effettuare negli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-53 per il potenziamento della difesa del Paese. (*Urgenza*). (1761). — *Relatori*: Meda, per la maggioranza, e Boldrini, di minoranza.

Alle ore 16:

1. — Interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario 1950-51 per il potenziamento della difesa del Paese. (1581). — *Relatore* Meda;

Autorizzazione di spesa straordinaria del Ministero della difesa da effettuare negli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-53 per il potenziamento della difesa del Paese. (*Urgenza*). (1761). — *Relatori*: Meda, per la maggioranza, e Boldrini, di minoranza.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Approvato dal Senato*). (469);

e della proposta di legge costituzionale:

LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione inerenti la Corte costituzionale. (1292).

Relatore Tesaurò.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Ayres, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

5. — *Discussione della proposta di legge:*

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). — *Relatore* Lecciso.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo. (349);

e della proposta di legge:

DE MARTINO FRANCESCO ed altri: *Referendum* popolare di abrogazione delle leggi o degli atti aventi valore di legge. (148).

Relatore Lucifredi.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

8. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, per la maggioranza, e Vigorelli, di minoranza.

9. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

10. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI